



Elezioni amministrative **2013**

# Calendario delle operazioni elettorali



### **Avvertenza**

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Udine, del Sindaco e del Consiglio comunale, a decorrere dal giorno di convocazione comizi e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Le operazioni degli Uffici elettorali di sezione, atteso il contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali con le elezioni regionali, è disciplinato dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Questa pubblicazione è consultabile anche nel sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)) ed è aggiornato al 22 febbraio 2013.



# Calendario

Data		Giorni ante voto	Data		Giorni ante voto
<b>7</b> marzo,	<i>giovedì</i>	<b>45°</b>	<b>29</b> marzo,	<i>venerdì</i>	<b>23°</b>
<b>8</b> marzo,	<i>venerdì</i>	<b>44°</b>	<b>30</b> marzo,	<i>sabato</i>	<b>22°</b>
<b>9</b> marzo,	<i>sabato</i>	<b>43°</b>	<b>31</b> marzo,	<i>domenica</i>	<b>21°</b>
<b>10</b> marzo,	<i>domenica</i>	<b>42°</b>	<b>1</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>20°</b>
<b>11</b> marzo,	<i>lunedì</i>	<b>41°</b>	<b>2</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>19°</b>
<b>12</b> marzo,	<i>martedì</i>	<b>40°</b>	<b>3</b> aprile,	<i>mercoledì</i>	<b>18°</b>
<b>13</b> marzo,	<i>mercoledì</i>	<b>39°</b>	<b>4</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>17°</b>
<b>14</b> marzo,	<i>giovedì</i>	<b>38°</b>	<b>5</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>16°</b>
<b>15</b> marzo,	<i>venerdì</i>	<b>37°</b>	<b>6</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>15°</b>
<b>16</b> marzo,	<i>sabato</i>	<b>36°</b>	<b>7</b> aprile,	<i>domenica</i>	<b>14°</b>
<b>17</b> marzo,	<i>domenica</i>	<b>35°</b>	<b>8</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>13°</b>
<b>18</b> marzo,	<i>lunedì</i>	<b>34°</b>	<b>9</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>12°</b>
<b>19</b> marzo,	<i>martedì</i>	<b>33°</b>	<b>10</b> aprile,	<i>mercoledì</i>	<b>11°</b>
<b>20</b> marzo,	<i>mercoledì</i>	<b>32°</b>	<b>11</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>10°</b>
<b>21</b> marzo,	<i>giovedì</i>	<b>31°</b>	<b>12</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>9°</b>
<b>22</b> marzo,	<i>venerdì</i>	<b>30°</b>	<b>13</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>8°</b>
<b>23</b> marzo,	<i>sabato</i>	<b>29°</b>	<b>14</b> aprile,	<i>domenica</i>	<b>7°</b>
<b>24</b> marzo,	<i>domenica</i>	<b>28°</b>	<b>15</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>6°</b>
<b>25</b> marzo,	<i>lunedì</i>	<b>27°</b>	<b>16</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>5°</b>
<b>26</b> marzo,	<i>martedì</i>	<b>26°</b>	<b>17</b> aprile,	<i>mercoledì</i>	<b>4°</b>
<b>27</b> marzo,	<i>mercoledì</i>	<b>25°</b>	<b>18</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>3°</b>
<b>28</b> marzo,	<i>giovedì</i>	<b>24°</b>	<b>19</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>2°</b>
			<b>20</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>1°</b>

**21 e 22 aprile, domenica e lunedì**  
giorni della votazione

Data		Giorni post voto	Data		Giorni post voto
<b>23</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>1°</b>	<b>29</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>7°</b>
<b>24</b> aprile,	<i>mercoledì</i>	<b>2°</b>	<b>30</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>8°</b>
<b>25</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>3°</b>	<b>1</b> maggio,	<i>mercoledì</i>	<b>9°</b>
<b>26</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>4°</b>	<b>2</b> maggio,	<i>giovedì</i>	<b>10°</b>
<b>27</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>5°</b>	<b>3</b> maggio,	<i>venerdì</i>	<b>11°</b>
<b>28</b> aprile,	<i>domenica</i>	<b>6°</b>	<b>4</b> maggio,	<i>sabato</i>	<b>12°</b>

**5 e 6 maggio, domenica e lunedì**  
giorni della votazione di ballottaggio

# Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione diretta  
del sindaco, del presidente della provincia,  
del consiglio comunale e del consiglio provinciale  
di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2013  
(turno di ballottaggio  
domenica 5 e lunedì 6 maggio 2013)*

---

**giovedì 7 marzo**

*45° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione.

(art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

(art. 8, comma 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122)

- ▶ **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **i consigli comunale e provinciale** possono adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (*fino all'elezione dei nuovi consigli*);

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

- b) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- c) per quanto riguarda le **emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in

contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

- d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** (*fino alla data di chiusura della campagna elettorale*):

- 1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 2) **i programmi di informazione** devono garantire pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1 e 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 5) possono essere trasmessi **messaggi politici autogestiti a titolo gratuito**;

(art. 5, comma 2 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

- e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono **ammessi** soltanto:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;

- 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

- f) il **personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per lo svolgimento delle elezioni comunali, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al trentesimo giorno successivo a quello delle elezioni*);

(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2011; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2000 ed art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004)

- g) il **personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni comunali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

- h) i **comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, mettono a disposizione, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

---

**martedì 12 marzo**

*5° giorno successivo*

*a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali*

*(40° giorno antecedente quello della votazione)*

► **Il Presidente della Corte d'appello e/o del Tribunale competente** costituisce:

- a) l'**Ufficio elettorale centrale** per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

(art. 13 della legge 122/1951)

- b) gli **Uffici elettorali circoscrizionali** per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

(art. 12 della legge 122/1951)

► **Il Presidente del Tribunale competente** costituisce l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(art. 71 del testo unico 570/1960)

► **Scade il termine entro il quale:**

- a) **i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**<sup>1</sup>, che intendono partecipare alle elezioni degli organi del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune;

(artt. 1, comma 1 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)

- b) **le emittenti radiofoniche e televisive** nazionali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti.

(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)

---

<i>da</i>	<i>dal</i>
<b>martedì 12 marzo</b>	40°
<i>sino a</i>	<i>al</i>
<b>lunedì 1 aprile</b>	20° giorno antecedente quello della votazione

- **Inizia il periodo** in cui gli elettori **affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune.

(art. 42, comma 3, legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

---

**venerdì 22 marzo**                      30° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine per la eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine è scaduto 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

(art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

- **Ore 8.00 — Inizia la presentazione:**

- a) **delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale** presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale;

(art. 32 del testo unico 570/1960)

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)

---

<sup>1</sup> I Paesi aderenti all'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

- b) **delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

(artt. 28, comma 11 e 32, comma 10, del testo unico 570/1960)

► **Scade il termine:**

- a) entro il quale la **giunta comunale** individua gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate solo dai candidati alla carica di sindaco e dalle liste che partecipano alla consultazione;

(art. 13, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18)

(art. 72, della legge regionale 28/2007)

- b) per la **nomina, da parte del Presidente della Corte d'appello**, dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

► **Inizia il periodo durante il quale:**

- a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, compresi le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno;

(art. 71, della legge regionale 28/2007)

- b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 74, della legge regionale 28/2007)

(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

- c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 74, legge regionale 28/2007)

- d) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

- e) è possibile l'**invio di propaganda elettorale** a tariffa postale agevolata;

(art. 17 della legge 515/1993)

- f) le **emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali** possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- g) le **emittenti nazionali** possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

(art. 3, comma 7, della legge 28/2000)

---

**sabato 23 marzo**

*29° giorno antecedente quello della votazione*

► **Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione:**

- a) **delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale** presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale;

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)

(art. 32 del testo unico 570/1960)

- b) **delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

(artt. 28, comma 11 e 32, comma 10, del testo unico 570/1960)

► **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(artt. 28, comma 12 e 32, comma 11, del testo unico 570/1960)

---

**domenica 24 marzo**

*1° giorno successivo a quello della scadenza del termine  
fissato per la presentazione delle candidature  
(28° giorno antecedente quello della votazione)*

## ELEZIONI PROVINCIALI

► **Scade il termine entro il quale l'Ufficio elettorale centrale:**

- a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)

(art. 33 del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati dei gruppi di candidati, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun gruppo di candidati ammesso;

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate** al Servizio elettorale della Regione, per la stampa del manifesto con le candidature delle schede di votazione.

(art. 17, comma 1, della legge 122/1951)

---

**ELEZIONI NEI COMUNI  
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**

► **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale:**

- a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 33 del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 33, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate** rispettivamente al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 34 del testo unico 570/1960)

► **Sono affisse all'albo pretorio nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti i preventivi di spesa cui si intendono vincolati le liste ed i candidati.**

(art. 30, comma 2, della legge 81/1993)

**ELEZIONI NEI COMUNI  
CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**

► **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale:**

- a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 30 del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 30, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **comunica ai delegati di lista le decisioni** di ricasazione della lista o di esclusione di candidati;

(art. 30, comma 1, lettera e-ter), del testo unico 570/1960)

- d) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate**, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 31 del testo unico 570/1960)

Le operazioni di seguito descritte si svolgono solo se nella giornata di domenica l'Ufficio centrale o la Commissione elettorale circondariale hanno sollevato contestazioni in sede di esame delle candidature.

## ELEZIONI PROVINCIALI

### ► L'Ufficio elettorale centrale:

- a) **si riunisce per udire**, eventualmente, **i delegati** dei gruppi dei candidati (che hanno preso cognizione delle contestazioni già nella giornata di domenica) **e per decidere sulle contestazioni** effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di presidente della provincia e di quelle alla carica di consigliere provinciale, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate;

(art. 33, comma 3, del testo unico 570/1960)

- b) **effettua**, alla presenza dei delegati dei gruppi di candidati, **il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun gruppo di candidati ammesso;

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate al Servizio elettorale della Regione per la stampa del manifesto con le candidature e delle schede di votazione.

(art. 17, comma 1, della legge 122/1951)

## ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

### ► La Commissione elettorale circondariale:

- a) **si riunisce per udire**, eventualmente, **i delegati** di lista (che hanno preso cognizione delle contestazioni già nella giornata di domenica), **per decidere sulle contestazioni** effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate;

(art. 33, comma 3, del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 33, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 34 del testo unico 570/1960)

#### **ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**

- **I delegati di lista** (ai quali la Commissione già nella giornata di domenica aveva a tal fine assegnato un termine di 48 ore) presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

(art. 30, comma 1, lettera b), del testo unico 570/1960)

- **La Commissione elettorale circondariale:**

- a) **si riunisce per decidere** in ordine ai nuovi contrassegni presentati;

(art. 30, comma 1, lettera b) del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 30, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 31 del testo unico 570/1960)

---

<i>tra</i>	<i>tra</i>
<b>domenica 24 marzo</b>	<i>il 28°</i>
<i>e</i>	<i>e</i>
<b>giovedì 28 marzo</b>	<i>il 24° giorno antecedente quello della votazione</i>

- **Entro i due giorni successivi alla ricezione** della comunicazione delle candidature ammesse, il **responsabile dell'ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e delle candidature uninominali ammesse e a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse.

(art. 13, comma 79, della legge regionale 18/2011)

(art. 73, della legge regionale 28/2007)

**mercoledì 27 marzo**

*25° giorno antecedente quello della votazione  
(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto  
di convocazione dei comizi elettorali)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art. 8 della legge regionale 28/2007)

---

*tra*  
**martedì 27 marzo**  
*sino a*  
**lunedì 1 aprile**

*dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla nomina degli **scrutatori** compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

---

**lunedì 1 aprile**

*20° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali.

(art. 9, della legge regionale 28/2007)

(art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

- ▶ **Scade il termine** entro il quale:
  - a) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto **per le elezioni provinciali** se il luogo di dimora è situato nel territorio della provincia e **per le elezioni comunali**, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune;

(art. 42, comma 3, della legge regionale 28/2007)

---

- b) **il sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

(art. 42, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 28/2007)

- c) **elezioni provinciali: il sindaco**, solamente per gli elettori ammessi al voto a domicilio in un comune della provincia diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove avviene la raccolta del voto a domicilio.

(art. 42, comma 6, della legge regionale 28/2007)

---

**sabato 6 aprile**

*15° giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il periodo** in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

**sabato 13 aprile**

*8° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro il quale:**

- a) **il sindaco cura l'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale, secondo l'ordine del sorteggio;

(art. 17, comma 1, n. 1, della legge 122/1951)

- b) **il sindaco cura l'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio;

(artt. 31, comma 1 e 34, comma 1, del testo unico 570/1960)

- c) **il presidente della Commissione elettorale circondariale invia** al sindaco di ciascun comune del circondario un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(art. 18, comma 2, del testo unico 570/1960)

---

da *dal 5° giorno*  
**martedì 16 aprile** *antecedente quello della votazione*  
sino a *sino ai giorni della votazione*  
**lunedì 22 aprile** *compresi*

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22 della legge regionale 28/2007)

---

**giovedì 18 aprile** *3° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale:
- a) **elezioni provinciali** — gli elettori di un comune della provincia **ricoverati** in luoghi di cura o **detenuti** in luoghi di detenzione situati nel territorio della provincia, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;
  - b) **elezioni comunali** — gli elettori del comune **ricoverati** in luoghi di cura o **detenuti** in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;

(artt. 38, comma 2 e 43, comma 2, della legge regionale 28/2007)

- c) **elezioni provinciali** — l'Ufficio elettorale centrale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei gruppi di candidati presso ogni Ufficio di sezione;

(art. 35, comma 1, del testo unico 570/1960)

- d) **elezioni comunali** — la Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio di sezione.

(art. 35, comma 1, del testo unico 570/1960)

**venerdì 19 aprile**

*2° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Consegna ai sindaci**, da parte del Servizio elettorale della Regione, dei pacchi delle schede per la votazione.

- ▶ **Elezioni provinciali e comunali** — Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi (elezioni provinciali) e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali) presso le singole sezioni elettorali. Il segretario ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Eventualmente, le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)  
(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:
  - a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
  - b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 38, comma 3 e 43, comma 3, della legge regionale 28/2007)

---

**sabato 20 aprile**

*giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare:**
  - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)  
(art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

- ▶ **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco del comune nel quale il **navigante** si trova per motivi di imbarco provvede a notificare al sindaco del comune di residenza del navigante, che questi ha espresso la volontà di votare nel comune in cui si trova. Il sindaco sulla base di tali notifiche compila l'elenco dei naviganti

che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni.

(art. 31, commi 3, lettera b) e 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, con il materiale occorrente per la votazione, gli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, nonché gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali; gli elenchi dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione consegnati alla segreteria del comune.

(art. 24, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, altresì, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione; procede all'autenticazione delle schede di votazione; depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

(art. 27, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa il giorno e le ore** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare, per le elezioni provinciali, se iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e, per le elezioni comunali, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(artt. 40 e 43, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Presentazione direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali** di sezione degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi (elezioni provinciali) e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali), che non sono già stati presentati al segretario comunale.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico con tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione. Quindi, rimanda le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione al mattino del giorno successivo, domenica, con inizio delle votazioni alle ore 8.00. Successivamente, provvede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 27, commi 4 e 5, della legge regionale 28/2007)

**domenica 21 aprile  
e lunedì 22 aprile**

*giorni della votazione*

► **Continuano ad essere vietati:**

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;
- e) **la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

► **I comuni** possono organizzare speciali **servizi di trasporto** per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 23, comma 1, della legge regionale 28/2007)

---

**domenica 21 aprile**

*1° giorno di votazione*

► **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore **8.00** alle ore **22.00** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22, comma 1, della legge regionale 28/2007)

► **Presentazione prima dell'inizio della votazione** direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi (elezioni provinciali) e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali), che non sono già stati presentati al segretario comunale.

(art. 35, del testo unico 570/1960)

► **Il presidente**, riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 8.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 22.00**.

(artt. 33 e 28, della legge regionale 28/2007)

► **Ore 12.00 scade il termine** per la presentazione alle rispettive segreterie anche per la eventuale votazione di ballottaggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati (elezioni provinciali) presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, l'Ufficio elettorale centrale e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali) presso l'Ufficio centrale.

(art. 18 della legge 122/1951)

---

- ▶ **Ore 22.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali della sezione; provvede alla chiusura dell'urna, alla formazione del plico con gli atti, alla chiusura della sala e rinvia le operazioni di voto alle ore 7.00 del giorno successivo, lunedì.

(art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 28/2007)

---

**lunedì 22 aprile**

*2° giorno di votazione*

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore **7.00** per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Il presidente**, dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7.00, riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 37, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione** — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; successivamente, procede alla **formazione delle buste** contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate e **le trasmette alla segreteria del comune.**

(art. 59, comma 3, lettera d), della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Il presidente dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio**, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio relativo alle elezioni regionali, mentre quello relativo, nell'ordine alle elezioni provinciali e comunali, viene rinviato alle ore 14.00 del martedì successivo alla votazione.

(artt. 37, comma 2 e 59, comma 3, lettera e), della legge regionale 28/2007)

---

**martedì 23 aprile**

*1° giorno successivo alla votazione*

- ▶ Il presidente alle **ore 14.00** ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e dà inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni provinciali e comunali. Lo scrutinio deve essere ultimato entro 24 ore.

(art. 59, comma 3, lettera e), della legge regionale 28/2007)

(art. 2, comma 1, lettera c), quarto periodo, del decreto-legge 161/1976)

(art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

---

**martedì 23 aprile**

*1° giorno successivo alla votazione  
(o, al più tardi, alle ore 8.00 del mercoledì)*

- ▶ **Elezioni comunali: Adunanza dei Presidenti delle sezioni** — Nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti**, quando il comune ha più sezioni, il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni e proclama gli eletti.

(art. 67 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Elezioni comunali: Ufficio centrale** — Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

Nel caso in cui nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente sospende le operazioni dell'Ufficio, individua i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 72 del testo unico 570/1960)

---

**martedì 23 aprile**

*1° giorno successivo alla votazione  
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici di sezione  
del collegio uninominale)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale circoscrizionale** — Non appena ricevuti i verbali di tutte le sezioni elettorali del collegio uninominale, **l'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce**, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per sommare i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di presidente alla provincia e alla carica di consigliere provinciale in tutte le sezioni del collegio. Successivamente, **trasmette una copia del verbale all'Ufficio elettorale centrale**.

(art. 21 della legge 122/1951)

---

**giovedì 25 aprile**

*3° giorno successivo alla votazione  
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici elettorali  
circoscrizionali)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale centrale** — Non appena ricevuti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali di tutti i collegi uninominali, **l'Ufficio elettorale centrale si riunisce** alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per determinare i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di

presidente della provincia, la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati, la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere provinciale e proclamare gli eletti.

Nel caso in cui nessun candidato alla carica di presidente della provincia abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente sospende le operazioni dell'Ufficio, individua i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 23 della legge 122/1951)

---

*dal giorno della proclamazione dei risultati fino a quelli della votazione di ballottaggio compresi*

► **Continua il periodo in cui:**

a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;

(art. 9 della legge 28/2000)

b) **la comunicazione politica e la propaganda radio televisiva** sono disciplinate dalla speciale normativa;

(legge 28/2000; artt. 1 e 15 della legge n. 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

d) **il personale dei comuni e delle province addetto ai servizi elettorali può effettuare lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*sino al trentesimo giorno successivo alla votazione*);

(art. 15 del decreto-legge 8/1993)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2011; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002, art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004; art. 83, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area non dirigenziale – Regione e autonomie locali – sottoscritto il 7 dicembre 2006)

e) i comuni su richiesta delle forze politiche che partecipano alle diverse consultazioni elettorali, **mettono a disposizione**, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

*entro 3 giorni dalla chiusura  
delle operazioni di scrutinio*

- ▶ **Elezioni provinciali** — Quando non è stato necessario procedere al ballottaggio, il **Presidente dell'Ufficio elettorale centrale** notifica agli eletti i risultati delle elezioni.

(art. 61 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Elezioni comunali** — Il **sindaco** pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(art. 61 del testo unico 570/1960)

---

**domenica 28 aprile**

*7° giorno successivo al primo giorno della votazione*

- ▶ **Ultimo giorno utile:**

- a) **elezioni provinciali** — per i candidati alla carica di presidente della provincia ammessi alla votazione di ballottaggio, **per dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati**, rispetto a quelli con i quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, compresi quelli collegati al primo turno;

(art. 2, comma 9, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10)

- b) **elezioni comunali** — per i candidati alla carica di sindaco ammessi alla votazione di ballottaggio, per dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 5, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14)

---

*da*  
**martedì 30 aprile**  
*sino a*  
**lunedì 6 maggio**

*dal 5° giorno antecedente quello della votazione  
sino  
ai giorni della votazione di ballottaggio  
compresi*

- ▶ **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate e dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22, comma 1, della legge regionale 28/2007)

**giovedì 2 maggio**

*3° giorno antecedente  
quello della votazione di ballottaggio*

► **Scade il termine entro il quale:**

- a) **elezioni provinciali** — gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio della provincia, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;
- b) **elezioni comunali** — gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 38, comma 2 e 43, comma 2, della legge regionale 28/2007)

---

**venerdì 3 maggio**

*2° giorno antecedente la votazione di ballottaggio*

► **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:

- a) **include** i nominativi degli elettori degeni o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
- b) **rilascia** ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 38, comma 2 e 43, comma 2, della legge regionale 28/2007)

---

**sabato 4 maggio**

*giorno antecedente quello della votazione di ballottaggio*

► **Inizia il divieto di effettuare:**

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

► **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

---

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco del comune nel quale il **navigante** si trova per motivi di imbarco provvede a notificare al sindaco del comune di residenza del navigante, che questi ha espresso la volontà di votare nel comune in cui si trova. Il sindaco sulla base di tali notifiche compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni.

(art. 31, commi 3, lettera b) e 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, con il materiale occorrente per la votazione, gli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, nonché gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali; gli elenchi dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione consegnati alla segreteria del comune.

(art. 24, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, altresì, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione; procede all'autenticazione delle schede di votazione; depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

(art. 27, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa il giorno e le ore** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(artt. 40 e 43, della legge regionale 28/2007)

---

**domenica 5 maggio  
e lunedì 6 maggio**

*giorni della votazione di ballottaggio*

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**
  - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  - d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;

e) **la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

► **I comuni** possono organizzare speciali **servizi di trasporto** per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 23, comma 1, della legge regionale 28/2007)

---

**domenica 5 maggio**

*1° giorno della votazione di ballottaggio*

► **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 8.00 alle ore 22.00 per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22, comma 1, della legge regionale 28/2007)

► **Il presidente** riprende le operazioni elettorali e, alle ore 8.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 22.00.

(artt. 33 e 28, della legge regionale 28/2007)

**lunedì 6 maggio**

*2° giorno della votazione di ballottaggio*

► **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 7.00 per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22, comma 1, della legge regionale 28/2007)

► **Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7.00 riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali della sezione e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 37, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007)

► **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; successivamente, procede alla **formazione delle buste** contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate e **le trasmette alla segreteria del comune.**

(art. 59, comma 3, lettera d), della legge regionale 28/2007)

► **Il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio**, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle elezioni provinciali. Lo scrutinio deve essere

ultimato entro 12 ore, se si è svolta una sola consultazione, oppure entro 24 ore, se si sono svolte due o più consultazioni.

(art. 59 del testo unico 570/1960)

(art. 26, comma 1, n. 2 della legge 122/1951)

(art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

---

**martedì 7 maggio**

*1° giorno successivo  
alla votazione di ballottaggio  
(o, al più tardi, la mattina del mercoledì)*

- ▶ **Elezioni comunali: Ufficio centrale** — Il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

(art. 72 del testo unico 570/1960)

**martedì 7 maggio**

*1° giorno successivo  
alla votazione di ballottaggio  
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici di sezione  
del collegio uninominale)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale circoscrizionale** — Non appena ricevuti i verbali di tutte le sezioni elettorali del collegio uninominale, **l'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce**, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per sommare i voti ottenuti dai candidati alla carica di presidente della provincia ammessi al ballottaggio in tutte le sezioni del collegio. Successivamente **trasmette una copia del verbale all'Ufficio elettorale centrale**.

(art. 21 della legge 122/1951)

---

**mercoledì 8 maggio**

*2° giorno successivo  
alla votazione di ballottaggio  
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali  
circoscrizionali)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale centrale** — Non appena ricevuti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, **l'Ufficio elettorale centrale si riunisce**, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per determinare i voti ottenuti dai candidati alla carica di presidente della provincia ammessi al ballottaggio e **proclamare gli eletti**.

(art. 23 della legge 122/1951)

(art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960)

---

*entro 3 giorni dalla chiusura  
delle operazioni di scrutinio*

- ▶ **Elezioni provinciali** — Il **Presidente dell'Ufficio elettorale centrale** notifica agli eletti i risultati delle elezioni. L'**Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme**, sulla base di tali comunicazioni, pubblica i risultati delle elezioni.

(art. 61 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Elezioni comunali** — Il **sindaco** pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(art. 61 del testo unico 570/1960)